



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTO IDROGRAFICO

DELLA SICILIA

SERVIZIO 7 – PARERI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA

SEDE DI MESSINA

Protocollo n. 10747 del 10/04/2026

A: **Comune di San Fratello (ME)**
protocollo@pec.comune.sanfratello.me.it

p.c.: **Comune di Caronia (ME)**
caronia@pec.intradata.it

Segretario Generale AdB
SEDE

**Responsabile Unico per la pubblicazione sul sito
dell’Autorità di Bacino**
SEDE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA

Provvedimento rilasciato ai sensi del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n. 187 del 23/06/2022.

Comune di San Fratello (ME) - Intervento di consolidamento e protezione del rischio idrogeologico relativo agli argini del torrente Caprino in corrispondenza del ponte Ninfi. NextGenerationEU: M2C4I2.2

Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente 4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - Ambiti di intervento/Misure 2: “Prevenire e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici sui fenomeni di dissesto idrogeologico e sulla vulnerabilità del territorio” - Investimento 2.2: “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni”.

Avviso di indizione Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, comma 2, Legge n. 241/1990 coordinata con la Legge Regionale 21 maggio 2019, n. 7 - forma semplificata modalità asincrona. valutazione ed approvazione del progetto di variante n. 1 - espressione determinazioni, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, primo periodo, della legge 241/1990.

*****AIU A FAVORE DEL COMUNE DI SAN FRATELLO – VIA SERPI – 98075 SAN FRATELLO (ME) –
C.F. 84000410831 / P.IVA 03468330836*****

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
DELL’AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA**

VISTO il “*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*” di cui al R.D. 25/07/1904 n. 523 e in particolare il Capo IV “*Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche*” e il Capo VII “*Polizia delle acque pubbliche*”;

- VISTA la L. 05/01/1994 n. 37 *“Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”*;
- VISTE le Norme di Attuazione del *“Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni”* della Regione Siciliana approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 274 del 25/07/2018 e con D.P.C.M. 07/03/2019;
- VISTE le Norme di Attuazione del *“Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico”* della Regione Siciliana, approvate con Decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2021;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 119 del 09/05/2022 con il quale sono state approvate le *“Direttive per la determinazione dell’ampiezza dell’alveo nel caso di sponde incerte (Art. 94 del R.D. 523/1904) e per la determinazione delle fasce di pertinenza fluviale da sottoporre alle limitazioni d’uso di cui all’art. 96 lettera f, del R.D. 523/1904”*;
- VISTE le *“Linee Guida per l’espletamento dell’attività di Polizia Idraulica”* predisposte da questo Ufficio, apprezzate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 446 del 22/10/2020 e adottate dalla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità di Bacino con deliberazione n. 18 del 02/12/2020;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 60 del 24/03/2022 con il quale è stata approvata la *“Direttiva Sovralluvionamenti” in attuazione del comma 2 dell’art. 8 della L.R. n. 24 del 15 maggio 1991”*;
- VISTI il paragrafo 5.1.2.3 *“Compatibilità Idraulica”* delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con Decreto 17/01/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il paragrafo C5.1.2.3 *“Compatibilità Idraulica”* della Circolare 21/01/2019 n. 7 Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
- VISTO il decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 71 del 29/03/2022 con il quale sono state approvate le *“Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di ponti e attraversamenti”* redatte ai sensi dell’art. 7 delle Norme di Attuazione del vigente Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico della Sicilia;
- VISTA la L.R. n. 8 del 08/05/2018 *“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale”* ed in particolare l’art. 3 con il quale è stata istituita l’Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia, quale dipartimento della Presidenza della Regione avente le competenze di cui ai commi 4 e 5;
- VISTO il *“Verbale di Intese sulle modalità di trasferimento delle attività gestorie del Demanio Idrico alla Regione Siciliana”*, sottoscritto in data 20/07/2022 dal Segretario Generale di questa Autorità di Bacino e dal Direttore Regionale Sicilia dell’Agenzia del Demanio, il quale all’art. 2 prevede che *“[a] partire dal 1 gennaio 2023 l’Autorità subentrerà nella gestione amministrativa del demanio idrico ricadente nel territorio della Regione Sicilia, compreso il rilascio/rinnovo di concessioni, introitando i relativi canoni”*;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 187 del 23/06/2022 con il quale è stato approvato il documento che disciplina l’Autorizzazione Idraulica Unica istituita da questa Autorità;
- VISTO il D.S.G. n. 159 del 08/06/2022 con cui si conferisce l’incarico di Dirigente Responsabile del Dirigente del Servizio 7 (Me) *“Pareri ed Autorizzazioni Ambientali Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica - Sede di Messina”* all’Ing. Rosario Celi;
- VISTO il D.S.G. n. 7 del 12/01/2026, con il quale il termine di scadenza del 31/12/2025, di cui al D.S.G. n. 159 del 08/06/2022, relativo ai contratti dei dirigenti di aree e servizi dell’AdB, *“[...] al fine di*

assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa, è differito di mesi tre, o comunque fino alla definizione del processo di riorganizzazione [...]”;

VISTI il D.S.G. n. 261 del 01/04/2026 e la Deliberazione di Giunta n. 104 del 18/03/2026, che hanno differito il termine di durata degli incarichi dirigenziali in scadenza il 31/03/2026 di ulteriori tre mesi e comunque fino alla definizione del processo di riorganizzazione;

VISTA la disposizione del Segretario Generale ad interim di questa Autorità prot. n. 6108 del 02/03/2026 in materia di adozione degli atti resi all'esterno, con la quale sono delegati i Dirigenti dei servizi territoriali di Palermo, Agrigento, Messina e Catania all'adozione degli atti afferenti alle proprie competenze, incluso le Autorizzazioni Idrauliche Uniche, di cui al DSG n.187 del 23/06/2022;

VISTA la nota prot. n. 2922 del 18/03/2026, assunta al **protocollo di questa Autorità di Bacino n. 8085 del 18/03/2026**, con la quale il Comune di San Fratello (ME) in merito al progetto di **variante** di cui in oggetto, considerato che risulta necessario il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche e/o dei gestori di servizi pubblici in riferimento alle specifiche competenze, ha indetto una Conferenza dei Servizi ai sensi degli art. 14 e segg. della L.241/90 e della L.R. 7/2019, da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona, al fine di acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, necessari per l'approvazione del progetto stesso. Contestualmente alla nota di indizione della Conferenza dei Servizi, è stato trasmesso il link telematico tramite il quale prendere visione degli elaborati progettuali;

ESAMINATI i contenuti degli elaborati progettuali trasmessi;

CONSIDERATO che il progetto originario, già approvato in sede di Conferenza dei Servizi del 13/09/2022, prevedeva interventi di consolidamento del ponte Ninfi o delle Ninfee, lungo l'alveo del torrente Caprino, affluente del torrente Furiano, al confine tra i Comuni di San Fratello e Caronia. Gli interventi miravano a ripristinare l'efficienza strutturale della sottostruttura del ponte in muratura, soggetta a degrado dovuto a erosione delle spalle ad opera del torrente, e consistevano in:

- realizzazione di una struttura di contenimento in cemento armato della spalla dx del ponte, da rivestire in muratura di conci di pietra arenaria, al fine di arrestare crollo;
- riparazione delle lesioni e delle fessurazioni;
- ripristino dei parapetti in muratura;
- realizzazione di una struttura in acciaio provvisoria per consentire le lavorazioni in sicurezza;

CONSIDERATO che a seguito degli eventi meteorologici intensi verificatisi nei mesi successivi all'approvazione del progetto del 13/09/2022, sono stati rilevati danni anche nella parte sommitale del ponte, originariamente non oggetto di intervento, che hanno reso necessario prevedere ulteriori lavorazioni, consistenti in particolare nel ripristino della muratura del ponte in corrispondenza della spalla dx;

CONSIDERATO che con riferimento al R.D. 25/07/1904 n. 523 le opere e/o le attività sopra descritte interferiscono con corso d'acqua e relativa pertinenza idraulica necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e seguenti;

CONSIDERATO che per gli aspetti relativi al Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) si riscontra che le aree di intervento ricadono all'interno del Bacino Idrografico del T.te Furiano e dell'Area Territoriale tra T.te Inganno e T.te Furiano (019), il cui Piano è stato approvato con il D.P.R. n. 534 del 20/09/2006 e pubblicato nella G.U.R.S. n. 53 del 17/11/2006 e ss.mm.ii.. Dall'esame delle cartografie dello stesso P.A.I. non si rilevano interferenze con aree a pericolosità idraulica e/o geomorfologica censite;

CONSIDERATO che le opere previste dal progetto, ovvero consolidamento, restauro e ripristino della struttura del ponte, essendo configurabili come interventi di manutenzione, non comportano

modifiche al deflusso delle acque torrentizie;

CONSIDERATO che i lavori di cui al progetto in esame interessano l'alveo del Torrente Furiano che nei tratti interessati scorre su aree demaniali e risulta inserito al n. 111 dell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Messina (con il nome di *Fiumara Furiano*), ma non in quello dei corsi d'acqua le cui proprietà sono transitate con D.P.R. 1503/1970 alla Regione Siciliana;

RILASCIA

al *COMUNE DI SAN FRATELLO – VIA SERPI – 98075 SAN FRATELLO (ME) – C.F. 84000410831 / P.IVA 03468330836*

1. **“nulla osta idraulico”** ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la realizzazione delle opere (e/o attività) in premessa descritti;
2. **“autorizzazione all'accesso all'alveo”** del Torrente Furiano **“e alla realizzazione degli interventi”** di cui al progetto di che trattasi;

Il presente provvedimento è rilasciato con le raccomandazioni e le prescrizioni di seguito riportate:

- le opere dovranno essere realizzate secondo quanto riportato negli elaborati progettuali trasmessi ed esaminati da questa Autorità di Bacino; qualora prima dell'esecuzione dei lavori dovesse mutare lo stato dei luoghi occorrerà informare immediatamente questa AdB;
- vengano rispettate le distanze minime consentite, per tutte le opere progettuali ai sensi dell'art 96 comma f) del R.D. n. 523 del 25 luglio 1904 determinate ai sensi del Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino n. 119/2022 del 09/05/2022 che sostituisce integralmente le direttive approvate con il precedente D.S.G. 189/2021 per la medesima materia;
- le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in sicurezza compatibilmente con i livelli idrometrici del corso d'acqua, restando a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Autorità di Bacino da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
- vengano adottate in fase di cantiere tutte le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscano condizioni di sicurezza geomorfologica ed idraulica nelle aree oggetto di intervento, compresa l'interdizione temporanea delle aree interessate dai lavori;
- i materiali di rifiuto e i materiali detritici, provenienti dai lavori prima generalizzati, dovranno essere allontanati dall'intorno degli alvei e conferiti a pubblica discarica;
- durante l'esecuzione dei lavori il Soggetto autorizzato o suo delegato sarà obbligato ad adottare tutte le cautele e vigilare affinché, in caso di piena, vengano prontamente eseguite le operazioni di sgombero dei materiali e dei macchinari che, temporaneamente stazionanti nell'area di cantiere, potrebbero essere di ostacolo al deflusso delle acque;
- venga nominato un soggetto responsabile che disponga la sospensione dei lavori e l'indirizzamento delle maestranze verso luoghi idraulicamente sicuri in caso di eventi di pioggia improvvisi, di avvisi di allerta meteo-idrogeologico diramati dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile o quando vengano dettate prescrizioni/avvisi dal bollettino meteorologico del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare;
- dovrà essere garantito in permanenza il libero deflusso delle acque torrentizie, significando che nel corso dell'esecuzione dei lavori l'alveo non dovrà in nessun modo essere interessato da depositi di materiale e/o attrezzature varie;
- questa Autorità si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca del presente provvedimento nel caso in cui si

- rendesse necessario intervenire nel corso d'acqua in corrispondenza delle opere in argomento;
- venga sollevata in maniera assoluta l'Amministrazione Regionale da qualsiasi azione e/o danno che ad essa potessero derivare da parte di terzi in conseguenza del provvedimento in argomento;
 - vengano programmati e attuati con cadenze adeguate e con oneri a carico delle Amm.ni Comunali territorialmente competenti, alla luce anche dei contenuti delle Circolari del Segretario Generale prott. AdB n. 5750 del 17/09/2019 e n. 15357 del 06/09/2022, gli interventi di manutenzione del corso d'acqua *nella misura minima di 100,00 m a monte e 50,00 m a valle dell'infrastruttura*, al fine di garantire nel tempo l'efficienza idraulica dello stesso, limitata dalla presenza dell'opera e, di darne opportuna comunicazione all'Autorità di Bacino;
 - l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questa Autorità di Bacino ;
 - l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
 - dovranno essere inviate a questa Autorità di Bacino comunicazione di inizio lavori con allegata documentazione fotografica dello stato dei luoghi prima dell'intervento e, una volta ultimati i lavori, una comunicazione di fine lavori con la documentazione fotografica attestante il ripristino dello stato originario dei luoghi;

Sono fatti salvi tutti gli altri visti, pareri e autorizzazioni e concessioni di altri Enti, necessari alla realizzazione degli interventi in oggetto, nel rispetto delle normative vigenti.

L'inizio dei lavori, del quale dovrà essere data preventiva comunicazione a questa Autorità di Bacino, dovrà avvenire entro novanta (90) giorni dalla data di consegna dei lavori nel caso di opere pubbliche ovvero entro novanta (90) giorni dalla data della presente Autorizzazione negli altri casi.

Oltre tale termine l'inizio dei lavori dovrà essere accompagnato da dichiarazione di un tecnico abilitato all'esercizio della professione che dovrà verificare ed attestare che non siano mutati né il regime normativo né quello vincolistico.

In ogni caso l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro tre (3) anni dal loro inizio, decorsi i quali questa Autorizzazione Idraulica Unica perderà di efficacia e dovrà essere nuovamente richiesta.

Al termine dei lavori, entro trenta (30) giorni dalla loro ultimazione, dovrà essere trasmessa a questa Autorità di Bacino apposita comunicazione, accompagnata da una attestazione che le opere realizzate siano del tutto conformi a quelle oggetto della presente A.I.U. e da una planimetria georeferenziata riportante le opere realizzate e/o le attività eseguite.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino, nella pagina "*Aree tematiche*" → "*Siti tematici*" → "*Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica*" → "*Elenco Autorizzazione idraulica unica*".

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25/07/1904 n. 523 può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente

provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al R.D. 11/12/1933 n. 1775 e del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 e ss.mm.ii.

Il Funzionario Direttivo

Ing. Giacomo Tringali

*“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del d.lgs n.39/93*

Il Dirigente del Servizio 7

Ing. Rosario Celi